

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025**  
**260/2025/R/GAS**

**DETERMINAZIONI SULLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL MECCANISMO DI AGGIUSTAMENTO DEI RICAVI AMMESSI PER L'APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SPECIFICO PER IMPRESA (ARTICOLO 45 DELLA RTDG)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344<sup>a</sup> riunione del 18 giugno 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", in vigore dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito deliberazione 87/2025/R/GAS) e i relativi Allegato A e Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS;
- la determinazione 27 marzo 2025, n. 01/2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità (di seguito: determinazione 1/2025 – DINE);
- la comunicazione della società Ireti gas S.p.A. – ID 38350 (di seguito IRETI GAS) del 7 aprile 2025, prot. Autorità 25076/A del 9 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 9 aprile 2025);
- la comunicazione della società INRETE Distribuzione Energia S.p.A. - ID 25367 (di seguito: INRETE) del 13 maggio 2025, prot. Autorità 33163/A del 13 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 13 maggio 2025);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità all’impresa IRETI GAS del 27 maggio 2025, prot. Autorità 37740/P del 27 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2025 – IRETI GAS);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità all’impresa INRETE del 27 maggio 2025, prot. Autorità 37745/P del 27 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2025 – INRETE).

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, oggetto di un articolato contenzioso, promosso da una pluralità di operatori, conclusosi con il parziale annullamento della medesima deliberazione 570/2019/R/GAS;
- per quanto rilevante ai fini del presente provvedimento, gli esiti del suddetto contenzioso hanno rilevato difetti di istruttoria, con particolare riferimento alle imprese rientranti nel *cluster* “dimensione grande”, in relazione alla sostenibilità dei margini di recupero di produttività imposta dal regolatore, atteso che l’Autorità avrebbe fissato un valore dell’*X-factor* tale da eccedere l’obiettivo prefissato dal regolatore, ossia di trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti dalle imprese di grande dimensione nel quarto periodo regolatorio, nell’ambito del quinto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 87/2025/R/GAS, l’Autorità, in esito ad apposita consultazione pubblica, ha emendato i profili di illegittimità della deliberazione 570/2019/R/GAS, con particolare riferimento alla determinazione dell’*X-factor* relativo alle imprese rientranti nel *cluster* “dimensione grande” e ha previsto appositi meccanismi di correzione dei ricavi, da attivarsi su istanza dell’impresa interessata al verificarsi di alcune condizioni;
- ai fini di cui al precedente punto, la medesima deliberazione 87/2025/R/GAS ha altresì modificato la RTDG, prevedendo che:
  - l’impresa distributrice di “dimensione grande”, il cui costo operativo effettivo unitario relativo al servizio di distribuzione - gestione delle

infrastrutture di rete, rilevato per l'anno 2018 e opportunamente aggiornato all'anno 2025, sia risultato superiore al costo operativo unitario medio obiettivo, riferito al 2025, relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, possa presentare istanza per accedere al meccanismo, subordinandone l'accesso alla compresenza degli ulteriori due requisiti previsti dal comma 45.4 della RTDG:

- l'impresa richiedente risulti servire al 31 dicembre 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
- successivamente al 2018, non siano intervenute variazioni societarie che abbiano comportato la cessione totale o parziale di rami aziendali, per effetto delle quali, a partire dall'anno tariffario 2020, la società richiedente non risulti più attiva ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione o risulti appartenere ad una classe dimensionale inferiore rispetto a quella con oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
- l'*X-factor* specifico non possa in ogni caso superare la soglia minima dell'1,6%, individuata al comma 45.5 della RTDG;
- sia applicato alle località a regime nell'anno  $t$  che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali;
- si proceda al riconoscimento degli importi spettanti nell'ambito dei meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG, mediante l'introduzione di un apposito elemento, denominato  $\Delta RID_{t,c}$ , calcolato con riferimento alle località a regime nell'anno  $t$  che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, finalizzato al riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione di tassi specifici di riduzione dei costi operativi riconosciuti, in luogo del tasso di riduzione annuale dei costi applicato alla generalità delle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna;
- le modalità applicative per la presentazione dell'istanza, lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità, la fissazione dell'*X-factor* da applicare, il calcolo dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi e la gestione dei riconoscimenti in sede di perequazione siano definite con apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità (di seguito: DINE).

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione del comma 45.6 della RTDG, con la determinazione 1/2025 - DINE sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione dell'*X-factor* specifico per impresa, pubblicando, nel relativo Allegato A, recante “*Modalità applicative per il calcolo dell'elemento  $\Delta RID_{t,c}$  di cui all'articolo 45 della RTDG*” (di seguito: *Criteri applicativi*), le condizioni di accesso al meccanismo e le modalità di gestione dell'istruttoria e di determinazione dell'ammontare  $\Delta RID_{t,c}$ ;

- secondo quanto indicato al comma 1.1 dei *Criteri applicativi*, l'accesso all'istituto introdotto con la deliberazione 87/2025/R/GAS è subordinato alla verifica delle condizioni previste dal comma 45.4 della RTDG;
- ai fini dell'accesso alla misura, come previsto dal comma 1.2 dei *Criteri applicativi*, l'impresa distributrice interessata deve trasmettere apposita istanza, non oltre il 15 maggio 2025; come indicato al comma 1.4 dei *Criteri applicativi*, la DINE provvede a verificare la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.1 dei *Criteri applicativi* e, in caso di accoglimento dell'istanza, procede a:
  - determinare il valore dell'*X-factor* specifico da applicare all'impresa distributrice, secondo le disposizioni indicate nei *Criteri applicativi*;
  - determinare il valore del corrispettivo unitario *pro-forma*  $t(dis)_{t,c}^{RID}$  calcolato ai sensi di quanto previsto ai commi 2.3 e 2.4 dei *Criteri applicativi* e la differenza unitaria  $\Delta t(dis)$ ;
  - comunicare gli esiti dell'istruttoria con apposita comunicazione di risultanze istruttorie all'impresa distributrice;
- in caso di mancato accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 1.5 dei *Criteri applicativi*, trova applicazione il tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti di cui al comma 16.1, lettera c), della RTDG, previsto per la generalità delle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'impresa distributrice IRETI GAS e l'impresa distributrice INRETE, rispettivamente con la comunicazione 9 aprile 2025 e la comunicazione 13 maggio 2025, hanno presentato istanza per l'attivazione dell'elemento  $\Delta RID_{t,c}$ , finalizzato al riconoscimento degli effetti collegati alla rideterminazione del tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti per il periodo 2020-2025;
- con la comunicazione 27 maggio 2025 – IRETI GAS e con la comunicazione 27 maggio 2025 - INRETE, sono state trasmesse rispettivamente a IRETI GAS e a INRETE apposite comunicazioni di risultanze istruttorie ai sensi del d.P.R. 244/01; e che, in relazione a tali risultanze istruttorie, non risultano pervenute osservazioni da parte delle imprese interessate.

#### RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e motivazioni svolte nel corso dell'istruttoria e in particolare nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie siano interamente condivisibili e debbano pertanto intendersi qui interamente richiamate e confermate;
- sia opportuno accogliere le istanze presentate dalle imprese IRETI GAS e INRETE, procedendo a rideterminare, per ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione  $t(dis)_{t,c}^{RID}$  e a valorizzare la differenza unitaria  $\Delta t(dis)$ , ai fini dell'applicazione nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui al comma 45.1 della RTDG;

- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali affinché proceda alla determinazione dell'elemento  $\Delta RID_{t,c}$  di cui al comma 45.1 della RTDG e alla regolazione degli importi di perequazione a conguaglio nei confronti delle imprese interessate

### **DELIBERA**

1. di accogliere le istanze presentate dall'impresa di distribuzione IRETI GAS S.p.A. – ID 38350 e dall'impresa di distribuzione INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. – ID 25367, per l'attivazione dell'elemento  $\Delta RID_{t,c}$  di cui al comma 45.1 della RTDG;
2. di approvare le differenze unitarie  $\Delta t(dis)$ , per le imprese di distribuzione IRETI GAS S.p.A. e INRETE Distribuzione Energia S.p.A., riportate rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di disporre che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali proceda alla determinazione dell'elemento  $\Delta RID_{t,c}$  di cui al comma 45.1 della RTDG e alla regolazione degli importi a conguaglio alle imprese ammesse alla misura di cui al punto precedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, nonché alle imprese di distribuzione interessate, IRETI GAS S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A e dell'Allegato B, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*